

## COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli artt. 36 e 41, comma 2, lettera c), del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”)

*pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. – Società Benefit*

**PROCEDURA PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTT. 108, COMMA 2, E 109 DEL TUF, DA PARTE DI RETEX SULLE AZIONI EMESSE DA ALKEMY: ACQUISTO DA PARTE DI RETEX DI N. 270.724 AZIONI ALKEMY DI TITOLARITÀ DI DUCCIO VITALI IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO DEL 31 MARZO 2025, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO**

**Milano, 8 luglio 2025** – Con riferimento a:

- (i) la procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui agli artt. 108, comma 2, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) da parte di Retex S.p.A. - Società Benefit (“**Retex**”), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento “*FSI II*”) – con riferimento a tutte le n. 574.896 residue azioni emesse da Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o l’“**Emittente**”), annunciata con comunicato del 31 marzo 2025 (la “**Procedura**”); e
- (ii) l’accordo sottoscritto, in data 31 marzo 2025, tra la Retex e Duccio Vitali (“**DV**” e, congiuntamente con Retex, le “**Parti**”), come successivamente modificato e integrato dalle Parti in data 22 aprile 2025 e in data 1 luglio 2025 (il “**Secondo Accordo DV**”), ai sensi del quale, *inter alia*, Retex si è impegnata ad acquistare da DV le n. 270.724 azioni Alkemy, rappresentative del 4,67% del capitale sociale di Alkemy, di titolarità di DV (la “**Compravendita**”) per un corrispettivo pari a Euro 12,00 per ciascuna azioni Alkemy,

si rende noto che, in data odierna, le Parti hanno dato esecuzione alla Compravendita secondo quanto previsto nel Secondo Accordo DV.

Per maggiori informazioni in merito al Secondo Accordo DV si rinvia alle informazioni essenziali sul Secondo Accordo DV ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti pubblicare sul sito *internet* di Alkemy ([www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)), sezione “*Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali*”.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, come richiamato dall’art. 50-*quiquies*, comma 7, del Regolamento Emittenti, si rendono di seguito note le informazioni relative all’operazione di Compravendita.

| Data dell’operazione | Sede di negoziazione | Tipo di operazione | Quantità di azioni Alkemy | Prezzo (Euro) |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| 8 luglio 2025        | Fuori mercato        | Acquisto           | 270.724                   | 12,00         |

\* \* \*

*La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura è effettuata a mezzo della pubblicazione del documento informativo relativo alla stessa predisposto da Retex ai sensi dell’art. 50-*quiquies*, comma 4, del Regolamento Emittenti e approvato da CONSOB con delibera n. 23583 del 4 giugno 2025 (il “**Documento Informativo**”), pubblicato sul sito *internet* di Retex, all’indirizzo [www.retex.com](http://www.retex.com), nella sezione “Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.”, nonché sul sito *internet* di Alkemy, all’indirizzo [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com), nella sezione “Investor*

*Relations – OPA”. Il Documento Informativo contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.*

*La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall’Italia.*

*Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi Paese o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso, o da, nessun tale Paese.*